Codice A1709C

D.D. 8 novembre 2020, n. 781

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE". Autorizzazione riduzione territoriale.



ATTO DD 781/A1709C/2020

DEL 08/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE". Autorizzazione riduzione territoriale .

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico- venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la determinazione dirigenziale n. 685 del 6 agosto 2014 di rinnovo della concessione

dell'azienda agri-turistico-venatoria "Bozzole", pari a 668 ettari, ubicata nei Comuni di Bozzole, Pomaro Monferrato, Valmacca, Giamole e Valenza e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e di rilascio della concessione a favore del Sig. BALDI Ugo, fino al 31 gennaio 2021.

Vista l'istanza di modifica territoriale presentata dall'Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" inviata alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca N. Prot. 00017387 del 03/08/2020 con la quale si richiede che venga concessa una riduzione di 97,0445 ettari che determinerebbe una superficie complessiva dell'Azienda agri-turistico-venatoria stessa di 570,9555 ettari e la soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia tipo C denominata "C2",

Vista la mail di soccorso istruttorio del 26/10/2020 inviata al Concessionario con la quale il funzionario incaricato, evidenziando alcuni errori nell'elenco delle particelle della pratica, chiedeva di fare una verifica rispetto a quanto segnalato e di integrare l'istanza con i dati corretti.

Vista l'istanza di rettifica N. Prot. 00024992 del 03/11/2020 della richiesta N. Prot. 00017387 del 03/08/2020 presentata dall'Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" inviata alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca con la quale si richiede la riduzione di 97,8765 ettari che determinerebbe una superficie complessiva dell'Azienda agri-turistico-venatoria stessa di 570,1235 ettari e la soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia tipo C denominata "C2".

Constatato che la richiesta di riduzione territoriale e di soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia tipo C denominata "C2" della Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che il punto 9 dello Statuto del Consorzio di caccia Bozzole stabilisce che al Direttore Concessionario spetta la facoltà di apportare al consorzio tutte le modifiche di territorio che si rendessero opportune per il miglior funzionamento dell'AATV.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" relativa al procedimento n*uove concessioni o modifiche delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agrituristico- venatorie (AATV)* che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Sig. BALDI Ugo, Concessionario della Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" concedendo la riduzione di 97,8765 ettari che determina una superficie complessiva dell'Azienda agri-turistico-venatoria stessa di 570,1235 ettari e la soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia tipo C denominata "C2".

La riduzione di cui sopra è soggetta alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

Di autorizzare la riduzione territoriale di 97,8765 ettari richiesta dal Sig. BALDI Ugo, Concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" a seguito della quale la superficie complessiva dell'Azienda stessa sarà di 570,12351 ettari e la soppressione della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia tipo C denominata "C2".

La modifica territoriale di cui sopra è soggetta alle seguenti prescrizioni: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda agri-turistico-venatoria "BOZZOLE" anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino